

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 346 del 19 settembre 2018.

“Approvazione disegno di legge: 'Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa'”

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n.10, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante: 'Codice dell'amministrazione digitale';

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, e successive modifiche ed





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: 'Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';

VISTO il disegno di legge: 'Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa', predisposto dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e dall'Assessorato regionale dell'economia (Allegato "A");

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge: 'Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa' nel testo che, unitamente alla relazione, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

AM

DELIBERAZIONE N. 346 DEL 19/09/18 ALLEGATO A PAG. 1 di 39

Disegno di legge

Disposizioni per i procedimenti amministrativi

e la funzionalità dell'azione amministrativa

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Com'è noto, con la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 la Regione siciliana ha dato tempestiva attuazione all'art. 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241 adeguando l'ordinamento amministrativo alle norme fondamentali contenute nella legge generale sull'azione amministrativa. La normativa introdotta dal legislatore regionale ha riprodotto sostanzialmente, spesso in modo letterale, quanto previsto dalla legge n. 241/1990.

Sino alla riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge cost. n. 3/2001, la legge regionale ha mantenuto una sua autonomia recependo in via indiretta le modifiche della legge n. 241/1990 in virtù di quanto stabilito dall'art. 37 della L.r. n. 10/1991. Allorquando a gran parte delle disposizioni della legge n. 241/1990 sono state riconosciute quali espressioni dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 cost. comma 2, lett. m) ovvero di norme relative all'ordinamento civile, la disciplina nazionale ha trovato diretta applicazione in ambito regionale. In questo senso, il legislatore regionale è intervenuto sul testo della legge n. 10/1991 una prima volta con la L.r. 28 dicembre 2004, n. 17 e, successivamente, con la L.r. 5 aprile 2011 n. 5 allo scopo di armonizzare la disciplina regionale a quella nazionale.

Le recenti modifiche apportate alla legge n. 241/1990 dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma Madia) e dai decreti legislativi attuativi delle deleghe in essa contenuti, nonché le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, impongono la necessità di un ulteriore intervento di armonizzazione ed integrazione del testo della L.r. n. 10/1991, il quale, tuttavia, a seguito dei continui incisi, presenta non pochi elementi di criticità sul piano dell'intelligibilità e della coerenza complessiva.

In questa prospettiva, si coglie l'occasione della necessità di dare attuazione alla Riforma Madia per operare una riscrittura complessiva della legge generale dell'azione amministrativa che riproponga in un nuovo testo coordinato le norme contenute nella legge n. 241/1990 attualmente vigente, recepisca le innovazioni introdotte dai decreti attuativi della L. n. 124/2015 e preveda alcune disposizioni innovative in ordine al coordinamento, mai operato in passato, della normativa sul procedimento con l'impianto organizzativo della regione disegnato dalla l.r. 15 maggio 2000, n. 10.

2. Il Titolo I della legge si occupa dei principi generali. L'art. 1 riproduce le disposizioni già presenti nella l.r. n. 10/1991, operando un'integrazione al comma 1 relativa al riferimento al principio di efficienza ed al principio di trasparenza. Si procede altresì ad una rinumerazione dei commi dell'articolo. Anche all'art. 2 si rinumerano i commi. Al comma 1 si introduce la disposizione prevista dalla legge n. 190/2012 che dispone in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità o infondatezza dell'istanza l'obbligo per l'amministrazione di concludere il procedimento in forma semplificata. Ai commi 9 e 10, si introduce una prescrizione che disciplina i casi di inerzia dell'amministrazione. Si individua nel dirigente apicale della struttura amministrativa il soggetto dotato di potere sostitutivo nei confronti dell'organo che non emana il



IL SEGRETARIO

provvedimento entro la scadenza del termine finale del procedimento. Il dirigente apicale può attivarsi d'ufficio ovvero su istanza dell'interessato e può provvedere all'emanazione del provvedimento attraverso la nomina di un commissario. L'infruttuosa scadenza del termine determina la responsabilità dirigenziale e disciplinare dei soggetti che colpevolmente hanno determinato l'inerzia dell'amministrazione

Gli artt. 3 e 4 riproducono il testo vigente.

3. Il Titolo II disciplina il responsabile del procedimento e dell'istruttoria. In ragione del fatto che si tratta di materia strettamente organizzativa, il disegno di legge introduce una disciplina sensibilmente difforme rispetto alla legge n. 241/1990 tesa a valorizzare, coerentemente con il sistema tracciato dalla L.r. n. 10/2000, la responsabilità della dirigenza e a garantire la trasparenza dell'istruttoria.

Si tratta di un elemento di novità significativa, anche rispetto all'impianto della legge nazionale - per la quale, sul punto, sono state sollevate da più parti perplessità del mancato coordinamento con il D.lgs. n. 165/2001 - e che, risultando pienamente all'interno della competenza legislativa esclusiva riservata alla Regione Siciliana dallo Statuto, porrebbe l'ordinamento regionale all'avanguardia.

L'attuale formulazione della L.r. n. 10/1991 in tema di responsabile del procedimento risulta costruita su un modello istituzionale ancorato su poteri decisori riconosciuti all'organo politico ormai superati dalla formulazione dell'art. 2, comma 2 della L.r. n. 10/2000, a mente del quale «Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati». In questa prospettiva, il l'art. 8, lett. b) della L.r. n. 10/2000 stabilisce che «curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali; adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate»

Per coordinare le competenze che la L.r. n. 10/2000 attribuisce alla dirigenza, diversa da quella generale - senza distinguere tra incarico di gestione di una struttura di medie dimensioni, o di unità operativa - ed i compiti ad essi attribuiti nella cura dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge sul procedimento occorre precisare l'ambito della responsabilità procedimentale ad essa riservata.

Con riferimento a tale profilo, l'art. 6 disciplina l'individuazione del responsabile del procedimento. Si distinguono due ipotesi. Nel comma 1 si prevede la possibilità che la medesima struttura sia competente tanto all'emanazione del provvedimento quanto allo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso il dirigente dell'unità organizzativa competente all'emanazione del provvedimento individua il responsabile del procedimento tra i funzionari assegnati all'unità, attribuendo il compito di svolgere l'istruttoria, secondo i modi e le forme previste, ossia mediante ordine di servizio (*una tantum*) per materia, ovvero mediante assegnazione volta per volta. All'interno della medesima unità che istruisce il procedimento e decide il provvedimento, il rapporto tra dirigente dell'unità organizzativa e responsabile del procedimento è un rapporto di direzione nello svolgimento dell'attività istruttoria in cui il dirigente non può ordinare al responsabile del procedimento il compimento di specifiche attività o suggerire un risultato istruttorio ma



può solo avocare a sé lo svolgimento dell'istruttoria di quello specifico procedimento ovvero assegnarla ad altro funzionario, nel qual caso il funzionario originariamente designato non avrà più alcuna responsabilità.

Nel comma 2 invece si prende in considerazione il caso, assolutamente prevalente nell'ambito dell'amministrazione regionale, che si sia in presenza di due unità organizzative una competente per l'emanazione del provvedimento ed una competente a svolgere l'istruttoria. Nell'amministrazione della regione si tratta di procedimenti imputabili a strutture intermedie (aree o servizi) che vengono istruiti da unità operative (U.O.). In tal caso il responsabile del procedimento è il dirigente dell'unità operativa, il quale si può avvalere per lo svolgimento dell'istruttoria di uno dei funzionari addetti. Posto che il rapporto è tra unità organizzative, dunque tra dirigenti, ai sensi della l.r. n. 10/2000 non sussiste alcun vincolo gerarchico tra dirigente del Servizio e dirigente della U.O. Le competenze sono determinate dal funzionigramma e non sono ammesse forme di avocazione dell'istruttoria da parte del dirigente del Servizio/ Area. Nel caso in cui all'interno della U.O. il dirigente si avvalga di un funzionario per lo svolgimento dell'istruttoria, il rapporto in questo caso è di gerarchia, non residuando in capo al funzionario alcuna autonomia, poiché la responsabilità dell'istruttoria è comunque del dirigente. In questo modo si vuole rafforzare la posizione del dirigente della U.O., ma altresì rendere effettiva la sua responsabilità per tutta l'attività svolta dall'unità organizzativa sancita dall'art. 3 della l.r. n. 10/2000.

L'art. 7 introduce la disciplina del conflitto di interessi e, come previsto dalla legge n. 190/2012, specificando in maniera puntuale i casi di obbligo di astensione, così come declinati dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione allegato al Piano regionale anticorruzione vigente approvato con D.P. 31 gennaio 2014 n. 512.

L'art. 8, al primo comma, ribadisce il contenuto della disposizione vigente, e al comma 2 introduce il principio di tracciabilità dell'attività istruttoria, peraltro già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione. Si tratta di un'innovazione tendente a rafforzare la trasparenza procedimentale attraverso una verifica sul fascicolo istruttorio di tutti gli atti effettuati dei quali occorre che si predisponga un'ordinata documentazione tale da rendere replicabile ex post l'attività del responsabile del procedimento. In questa prospettiva diventa fondamentale non solo il ricorso ai supporti informatici nell'archiviazione di tutti i documenti allegati al procedimento, ma altresì la necessità che ogni amministrazione determini delle regole condivise in ordine alla tenuta e alla conservazione del fascicolo istruttorio. Tale regolamentazione, affidata dal comma 3 ad ogni singolo assessorato, risulta funzionale anche per l'esercizio dell'accesso, vuoi in forma di accesso civico, vuoi in forma del tradizionale accesso ai documenti amministrativi.

L'art. 9 disciplina la fase decisoria con il passaggio del procedimento alla competenza del responsabile del provvedimento con un'adeguata previsione di termini funzionali al rispetto della durata massima stabilito dall'art. 2.

4. Il Titolo III relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo rimane pressoché inalterato, salvo per l'introduzione, alla lett. c) dell'art. 13, del diritto all'audizione personale il cui risultato, come da verbale allegato al fascicolo istruttorio, e deve essere valutato dall'amministrazione in sede di decisione. Si tratta di un istituto previsto anche nella legislazione di altre Regioni (ad es. Emilia Romagna) e che consente, per esigenze di trasparenza, di formalizzare la prassi diffusa del confronto personale tra l'interessato e il



responsabile del procedimento del quale, però, non rimane quasi mai traccia nella documentazione e che, invece, spesso costituisce l'essenza del contraddittorio istruttorio.

5. Il Titolo IV della proposta di legge è rubricato "Semplificazione dell'azione amministrativa" ed è volto essenzialmente a conformare l'attività amministrativa svolta dalla Regione ai principi di efficienza e buon andamento, oltre che ai principi dell'Unione europea concernenti, tra gli altri, il libero accesso alle attività di servizi ed i principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

Al medesimo tempo, la legge mira ad armonizzare la normativa regionale con quella di livello statale, recependo le recenti modifiche apportate dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dai successivi decreti attuativi, alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tale armonizzazione si giustifica dall'esigenza di conformare istituti pensati per l'organizzazione statale all'amministrazione regionale in coerenza con la competenza esclusiva riconosciuta allo Statuto in materia di organizzazione degli uffici. L'impianto organizzativo istituzionale non consente una agevole applicazione degli istituti di semplificazione allorché siano coinvolte competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia sul piano regolativo sia sul piano decisionario.

Inoltre, la legge compie delle scelte innovative rispetto alla disciplina nazionale di carattere interstiziale destinate a rendere maggiormente significativa ed incidente la portata degli istituti di semplificazione sulla realtà socio-economica siciliana, avuto particolare riguardo alle disposizioni che considerano i medesimi istituti livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, II co., lett. m) Cost. Infatti tutte le disposizioni diverse da quanto previsto dalla legge n. 241/1990 ampliano il quadro delle garanzie riconosciute dalla disciplina nazionale.

Ciò posto, per rendere intellegibile il quadro complessivo tracciato dal disegno di legge appare opportuno fare una analisi delle novità introdotte dal testo rispetto a quanto attualmente stabilito da una lettura dinamica della Lr. n. 10/1991 e dalla Lr. n. 5/2011 in tema di semplificazione.

Le principali novità che sono state introdotte attengono alla disciplina della conferenza di servizi, della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) e del silenzio-assenso che ha subito i maggiori interventi riformatori: da questi istituti, quindi, inizia l'analisi delle singole disposizioni normative.

Per quanto riguarda la conferenza di servizi, va anzitutto osservato che essa continua ad integrare i due modelli "classici"

Accanto, cioè, alla conferenza di servizi di tipo istruttorio, che viene indetta dall'amministrazione ove si ritenga opportuno effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, o in più procedimenti connessi, continua ad affiancarsi la conferenza di servizi di tipo decisionario, la quale deve essere indetta allorché occorra acquisire atti di assenso, comunque denominati, da parte di altre amministrazioni, inclusi i gestori di beni o di servizi pubblici.

Ciò che muta è la modalità di svolgimento dei lavori conferenziali.



La legge prevede, infatti, che la conferenza di servizi debba sempre svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ossia tramite il semplice scambio informatico di documenti e di informazioni tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento finale.

Solamente in determinate casi residuali, la conferenza di servizi si svolge in forma simultanea ed in modalità sincrona, cioè tramite la convocazione di riunioni apposite alle quali partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

Una differenza significativa rispetto alla normativa progressa attiene alla circostanza per cui nessun interesse pubblico, nemmeno quelli c.d. "qualificati", impedisce all'amministrazione procedente di adottare la determinazione finale di conclusione del procedimento.

Infatti, viene previsto che in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, venga avviato un procedimento di opposizione dinanzi alla Giunta regionale finalizzato al superamento del dissenso e, soprattutto, ad individuare una soluzione condivisa che sostituisce la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Come rilevato, la conferenza di servizi si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona.

A tal fine, l'amministrazione procedente deve comunicare alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti; c) un secondo termine perentorio il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; d) infine, la data della eventuale riunione in forma simultanea ed in modalità sincrona.

Le amministrazioni che partecipano ai lavori della conferenza devono rendere le proprie determinazioni di assenso o di dissenso, congruamente motivate, in modo chiaro ed analitico.

In caso di dissenso, l'amministrazione è tenuta a indicare le modifiche necessarie ai fini del suo superamento e deve, altresì, specificare se le prescrizioni o condizioni indicate ai fini dell'assenso sono relative ad un vincolo normativo ovvero sono dalla stessa apposte discrezionalmente per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Fatti salvi i casi in cui le disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione da parte dell'amministrazione entro il termine previsto dalla legge, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni; restano ferme le responsabilità dell'amministrazione oltre che quelle dei dipendenti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza per l'assenso reso, ancorché implicito.

Scaduto il termine di conclusione del procedimento, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non



condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

Qualora, invece, si siano registrati uno o più atti di dissenso non superabili, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione negativa della conferenza la quale produce l'effetto del rigetto della domanda.

In determinate ipotesi, la conferenza di servizi si svolge in forma simultanea ed in modalità sincrona e segnatamente:

- a) a seguito del dissenso non superabile da parte delle altre amministrazioni;
- b) per svolgere l'esame contestuale degli interessi pubblici;
- c) per la complessità della decisione da assumere;
- d) su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato.

In tali casi, la conferenza si svolge con la partecipazione contestuale, anche telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti i quali sono abilitati ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

Se alla conferenza partecipano anche amministrazioni non regionali, le amministrazioni regionali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente della Regione, ovvero, ove si tratti di uffici periferici, dal dirigente del relativo ufficio territoriale della Regione.

Le singole amministrazioni regionali possono comunque intervenire nei lavori della conferenza in funzione di supporto, e qualora siano portatrici di interessi "qualificati", possono, altresì, esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso.

I lavori della conferenza si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della riunione, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

All'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

L'articolo 21 prevede che la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.



Se la determinazione è stata assunta all'unanimità, essa è immediatamente efficace; diversamente, se la decisione è stata approvata sulla base delle posizioni prevalenti, la sua efficacia risulta sospesa ove siano stati espressi dissensi "qualificati" e per il periodo utile all'esperimento del procedimento di opposizione.

La legge fa salvo il potere di autotutela delle amministrazioni che hanno partecipato ai lavori della conferenza.

Infatti, viene stabilito che le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini: la norma è finalizzata ad evitare comportamenti omissivi o dilatori da parte delle amministrazioni.

L'articolo 22, infine, disciplina il procedimento di opposizione dinanzi alla Giunta regionale.

Si prevede che, in caso di motivato dissenso, espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, ovvero in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, è possibile proporre opposizione alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

La Giunta regionale indice, per una data non posteriore al 15° giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza.

In tale riunione, i partecipanti formulano proposte per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata della conferenza con i medesimi effetti.

Qualora all'esito della riunione sia raggiunta un'intesa, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza; qualora, invece, l'intesa non venga raggiunta, la questione viene rimessa alla Giunta regionale.

Se la Giunta regionale non accoglie l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia; diversamente, la Giunta regionale adotta una deliberazione con contenuti prescrittivi che sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.

Infine, vengono previste specifiche discipline per la conferenza di servizi preliminare e la conferenza dei servizi nell'ipotesi in cui il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, la conferenza di servizi preliminare può essere indetta dall'amministrazione competente, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare



quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati.

In tal caso, la conferenza si conclude entro 30 giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

La conferenza si svolge sulla base degli atti e delle indicazioni fornite che, in tale sede, possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta, e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

In ultimo, il comma 4 dell'articolo 18 disciplina la conferenza di servizi qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

In tal caso, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerto, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, convocata in modalità sincrona.

La conferenza è indetta non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Viene previsto che, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei lavori della conferenza, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale possa far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, tutte le attività tecnico-istruttorie che non sono stati ancora eseguiti.

Gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e del silenzio-assenso vengono disciplinati dagli articoli 28 e 30.

In linea generale, va rilevato che la normativa in analisi riconosce la possibilità per il privato di dare inizio ad una determinata attività, immediatamente nel caso della SCIA ovvero a seguito del decorso del termine di conclusione del procedimento nel caso del silenzio-assenso: obiettivo di entrambe le disposizioni è quello di valorizzare al massimo i principi di semplificazione e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Tale finalità viene perseguita:

- a) sul piano organizzativo, attraverso l'individuazione di uno sportello unico a cui presentare l'istanza;
- b) sul piano della certezza dei rapporti giuridici, mediante l'individuazione preventiva dei procedimenti la cui conclusione non necessita di alcun provvedimento amministrativo espresso;



c) sul versante della pubblicità degli atti, attraverso la pubblicazione telematica delle informazioni e dei documenti necessari al corretto utilizzo degli istituti in parola.

In sintesi, i tratti distintivi della nuova disciplina normativa sono i seguenti.

Viene innanzitutto previsto che qualunque provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei privati il cui rilascio è subordinato allo svolgimento di un'attività amministrativa a carattere vincolato, sia sostituito con una segnalazione da parte del soggetto interessato.

Si assegna alla legge il compito di individuare i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali è necessario un provvedimento espresso e quelli per i quali è sufficiente una semplice comunicazione preventiva alla pubblica amministrazione.

La disposizione non trova applicazione nei procedimenti in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché gli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea.

La disciplina della SCIA, inoltre, non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Il comma 4 onera le pubbliche amministrazioni a costituire, o individuare, uno sportello unico al quale i privati presentano le segnalazioni.

Tali sportelli possono essere dislocati anche in più sedi, soprattutto nell'ipotesi di procedimenti connessi; tuttavia, occorre sempre garantire al privato la facilità di accesso sul territorio.

Il comma 5 regola la fase di iniziativa del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge.

Si prevede che, accanto alla possibilità per il privato di depositare la segnalazione in formato cartaceo, questa possa altresì essere presentata con posta raccomandata a/r ovvero con modalità telematica.

In tali ultimi casi, la segnalazione si considera presentata al momento dell'effettiva ricezione da parte dell'amministrazione.

Il comma 6 specifica gli obblighi di pubblicità e di trasparenza a carico dell'amministrazione i quali era già previsti, in via generale, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La norma ribadisce l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali tutte le informazioni necessarie - dai moduli unificati e standardizzati all'indicazione dei documenti da allegare - indicando, altresì, anche il relativo supporto normativo.



La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti, ovvero la richiesta di integrazioni non corrispondenti alle informazioni ed ai documenti pubblicati sul sito istituzionale, costituiscono illecito disciplinare per il dipendente pubblico.

Il comma 7 disciplina l'istruttoria.

Viene stabilito che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, l'amministrazione deve adottare entro 60 giorni un provvedimento espresso con il quale proibisce la prosecuzione dell'attività privata ovvero, se possibile, adotta un provvedimento di sospensione dell'attività intrapresa con l'indicazione delle misure necessarie a conformare tale attività alla legge entro un massimo di 30 giorni.

Il comma 8 introduce un divieto generale di sospensione dell'attività in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.

Il comma 9 prevede che, nei procedimenti connessi, il privato presenta una segnalazione unica e sarà poi compito dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria a trasmetterla alle altre amministrazioni interessate almeno 5 giorni prima dalla scadenza dei termini.

Se, invece, occorre acquisire atti di assenso o pareri di altre amministrazioni, ovvero se risulta necessario effettuare verifiche preventive, l'amministrazione può convocare una conferenza dei servizi ai sensi del comma 10; in tal caso, il termine per la convocazione decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello unico.

Il comma 11 fa salvo il potere di autotutela della pubblica amministrazione; infatti, decorsi i termini di legge, l'amministrazione può adottare un provvedimento di revoca, o di annullamento d'ufficio, nei limiti ed alle condizioni previsti dagli articoli 21-quinquies e 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 29 introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi e prevede l'ipotesi in cui, per lo svolgimento di un'attività privata, sia necessario acquisire altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazione e notifiche di altre amministrazioni pubbliche.

In tal caso, l'interessato presenta una SCIA unica all'amministrazione competente, iniziando contestualmente la propria attività.

Dal canto suo, l'amministrazione trasmette la segnalazione e i documenti alle altre amministrazioni al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi.

In caso di accertata carenza di tali requisiti o presupposti, l'amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescrive le misure necessarie per conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per adottare i relativi provvedimenti.



La sospensione dell'attività viene comunque disposta in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica e difesa nazionale.

Nel caso in cui l'efficacia della SCIA risulti, invece, condizionata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello unico.

Per quanto riguarda la disciplina del silenzio-assenso, la legge prevede che essa si applichi ai procedimenti avviati su iniziativa di parte a carattere discrezionale, i quali sono definiti con un provvedimento tacito di accoglimento allorché sia decorso il termine di conclusione del procedimento senza che l'amministrazione abbia adottato un diniego espresso, ovvero non abbia indetto una conferenza di servizi.

La disposizione non trova applicazione agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati dalla legge ovvero con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, di concerto con gli assessori competenti.

Viene ribadito l'uso della telematica da parte delle amministrazioni e la presenza dello sportello unico.

Si positivizza l'orientamento giurisprudenziale per il quale la presentazione di domande incomplete impedisce l'accoglimento tacito della domanda la quale deve essere completa in ogni sua parte fin dal suo deposito, invio o trasmissione.

A tal fine, l'amministrazione ed il privato possono utilizzare, anche a fini deflattivi del contenzioso, gli strumenti di partecipazione procedimentale previsti agli articoli 2, 6, 8 e 14.

Infine, la legge prevede che nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere comunque determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

In ultimo, la legge disciplina l'istituto del silenzio-assenso formatosi tra amministrazioni pubbliche, ovvero tra queste e gestori di beni o servizi pubblici.

L'articolo 31 stabilisce, infatti, che nei casi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente.



Il termine è interrotto qualora l'amministrazione, o il gestore, che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.

In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Decorso i termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti, la Giunta regionale decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

La norma trova applicazione anche ai casi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.

In tali casi, ove non sia previsto un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente; decorso tale termine senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

La disposizione non si applica nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

Tra gli istituti di semplificazione dell'azione amministrativa rientra la figura organizzativa degli accordi fra le pubbliche amministrazioni la quale consente l'esercizio concertato fra più soggetti pubblici di attività di interesse comune (articolo 23).

A tal proposito, il regime giuridico di detti accordi soggiace alle seguenti prescrizioni:

1. stipula per atto scritto, a pena di nullità;
2. applicabilità dei principi del codice civile in materia di obbligazione e contratti in quanto compatibili;
3. sottoscrizione con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità;
4. la negoziazione avviene con il responsabile del procedimento il quale deve tener conto anche dei soggetti controinteressati.

La legge prevede che dall'attuazione della disposizione in analisi la Regione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente dal momento che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



La norma, inoltre, mira ad evitare che tramite gli accordi, le amministrazioni possano dissimulare un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture in violazione delle regole comunitarie di selezione del contraente.

Per tale motivo, la legge prevede espressamente che l'accordo concluso fra più amministrazione non può violare i principi comunitari in materia di contrattualistica pubblica, né tantomeno le disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.

La legge recepisce i meccanismi di accelerazione di conclusione del procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'amministrazione debba acquisire pareri o valutazioni tecniche da parte di organi consultivi o enti dotati di particolari competenze di natura tecnico-scientifica.

L'articolo 24 stabilisce che ove l'amministrazione procedente debba acquisire un parere previsto dalla legge come obbligatorio, l'organo consultivo deve trasmettere in via telematica il predetto parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

Se, invece, il parere ha natura facoltativa, l'organo consultivo deve dare immediata comunicazione all'amministrazione richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso sempre telematicamente, termine che non può superare comunque i 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

Diversamente, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione procede indipendentemente dall'espressione del parere.

Dette disposizioni non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

Nel caso in cui l'organo consultivo abbia rappresentato all'amministrazione richiedente esigenze istruttorie, i termini possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

Il mancato rispetto dei termini comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.

La mancata comunicazione del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 8 dell'articolo 2.

Anche con riferimento al procedimento di acquisizione delle valutazioni tecniche, l'obiettivo del legislatore è quello di approntare strumenti e meccanismi acceleratori e semplificatori tal da consentire di ovviare ad



eventuali dilazionamenti o negligenze degli organi ai quali l'amministrazione precedente è tenuta a rivolgersi al fine di acquisire provvedimenti di carattere tecnico-scientifico.

L'articolo 25 stabilisce, infatti, che la valutazione tecnica deve essere acquisita entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente; nel caso in cui sia decorso il termine, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

La medesima disposizione si applica allorché l'organo adito abbia rappresentato, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.

La norma non trova applicazione invece per le valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

L'articolo 26 prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di predisporre le misure di carattere organizzativo atte a rendere possibile l'attuazione dei diritti civili in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei privati sanciti dalla legislazione attualmente in vigore.

Ne consegue che l'amministrazione deve designare nell'ambito del proprio apparato un funzionario competente ad autenticare o legalizzare firme e documenti, ovvero a ricevere autocertificazioni da parte dei privati.

La norma stabilisce, altresì, che qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità che sono attestati in documenti in possesso dell'amministrazione precedente o di altra amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

Si tratta, all'evidenza, di disposizioni di chiara formulazione, il cui fine dichiarato è quello di frapporre il minimo possibili di ostacoli fra l'interessato e l'amministrazione precedente.

Detta finalità è resa ancora più esplicita dal rinvio alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che diventano parte integrante della disciplina generale del procedimento amministrativo.

Specifiche disposizioni riguardano poi la responsabilità dirigenziale da ritardo nell'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Si introduce poi una specifica disciplina sull'accelerazione dei procedimenti concernenti l'attrazione di investimenti nel territorio della Regione mediante l'istituzione dell'Agenzia regionale per l'attrazione degli investimenti- IS ("Invest in Sicily") quale ufficio speciale della regione.

6. Il Titolo V, rubricato "Accesso e trasparenza amministrativa", contiene due norme di rinvio alla normativa statale all'art. 34 con riferimento alla disciplina contenuta negli art. 5 e 5-bis del D.lgs. n. 33/2013, come novellato dalla più recente riforma della pubblica amministrazione (D.lgs. n. 97/2016 e s.m.i.), con riguardo



al c.d. accesso civico e all'art. 35 alle previsioni contenute negli artt. 22, 23, 24, 25 della legge n. 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi nella parte non prevista dalla disciplina dell'accesso civico.


A completamento della legislazione vigente in materia di digitalizzazione della p.a. si prevedono alcune disposizioni sui dati aperti e la cittadinanza digitale.

Infine, le disposizioni adeguano, in via generale, la normativa regionale alla disciplina degli obblighi di pubblicazione previsti sempre dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di amministrazione aperta.

Clausola di neutralità finanziaria

Ai sensi della circolare 15 del 25/07/2018 della Ragioneria Generale si dichiara che, come previsto dall'art. 4 comma 5 del presente DDL, dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di Disegno di Legge di carattere ordinamentale e pertanto non vi sono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.


L'ASSESSORE



L'ASSESSORE



IL SEGRETARIO



TITOLO I

Principi

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa.

1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza, di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.
2. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
3. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2

Tempi di conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.



4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.
6. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.
7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.
8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modifiche ed integrazioni.
9. In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l'ufficio preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 55-bis e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.



10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento

Art. 3

Motivazione del provvedimento.

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 4

Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale.

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni di cui all'art. 1 incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. A tal fine la Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l'amministrazione digitale) l'Assessore regionale per l'economia predispose il "Piano per l'innovazione tecnologica della Regione" (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il decreto di approvazione del Piano è emanato dal Presidente della Regione entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell'amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1.

3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione



digitale.

4. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all'indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.
5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

TITOLO II

Responsabile del procedimento

Art. 5

Unità organizzative responsabili del procedimento.

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le amministrazioni di cui all'art. 1 sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Allorquando l'unità organizzativa, individuata ai sensi dell'art. 5, è responsabile sia dell'istruttoria sia dell'adozione del provvedimento finale, il dirigente della medesima unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla unità organizzativa.
2. Quando la responsabilità dell'istruttoria è assegnata ai sensi dell'art. 5 ad un'unità organizzativa diversa da quella responsabile per l'adozione del provvedimento finale, il dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento ed esercita i compiti di cui all'art. 8, direttamente ovvero avvalendosi, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L. r. 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, del personale addetto all'unità.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del soggetto che cura l'istruttoria sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 10 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.



4. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

Art. 7

Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale in relazione a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Sull'astensione decide il Dirigente Generale del Dipartimento cui il dirigente presta servizio ovvero il dirigente preposto all'unità al quale il funzionario è addetto.

Art. 8

Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
 - c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 18;
 - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico, con le seguenti deroghe:
 - a) sono esaminati con carattere di priorità gli atti in relazione ai quali il provvedimento dell'Amministrazione interessata deve essere reso nell'ambito di conferenza di servizi;
 - b) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative che sono riferite ad aree di crisi nelle zone periferiche urbane e nelle aree di sviluppo o che rivestano carattere di particolare specificità ed innovazione o di assoluta rilevanza per lo sviluppo economico o sociale del territorio regionale a seguito di



motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento. Con cadenza semestrale ciascun dipartimento regionale relaziona alla Giunta regionale in merito alle autorizzazioni rese nonché in merito alle deroghe determinate ai sensi del presente comma;

c) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative ricadenti in aree di crisi a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento;

d) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative nell'ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento..

3. Allo scopo di assicurare la trasparenza della fase istruttoria deve essere garantita la tracciabilità dell'attività svolta dal responsabile del procedimento attraverso un adeguato supporto documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilità.

4. Con decreto dell'Assessore Regionale competente sono determinate le modalità in ordine alla tenuta e alla conservazione del fascicolo istruttorio favorendo prioritariamente l'utilizzo di supporti digitali ai sensi dell'art. 4.

Art. 9

Fase decisoria

1. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Nei casi di cui al comma 2 il dirigente, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari e di una relazione istruttoria all'unità responsabile per l'adozione del provvedimento finale.

2. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.

3. Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge regionale e l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati motivi connessi all'impossibilità oggettiva della sua emanazione, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e devono essere in ogni caso valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili.



4. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.
5. Il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 10

Comunicazione di avvio del procedimento.

1. L'amministrazione comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.
2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.
3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, nonché eventualmente l'indicazione del funzionario che cura l'istruttoria;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;



e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 12

Intervento nel procedimento.

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 13

Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti cui all'articolo 10 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 12 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

c) all'audizione personale della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio e della quale l'amministrazione ha l'obbligo di valutare i risultati in sede di decisione.

Art. 14

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.



2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art. 15

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 12, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
6. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

Art. 16

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle



forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 17

Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione.

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Art. 18

Conferenze di servizi

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 19 o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a distinti atti di assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza dei servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi preliminare può essere indetta dall'amministrazione competente, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati. In tal caso, la conferenza si conclude entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. La conferenza si svolge sulla base degli atti e le indicazioni fornite in tale sede possono



essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta, e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerto, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 20. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguiti.

Art. 19

Conferenza semplificata

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 18, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente, entro cinque giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine, l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- a. l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- b. il termine perentorio, comunque non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta non determina la sospensione né l'interruzione del termine di cui alla lettera c);
- c. il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela



ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d. la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 20, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano in quest'ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 21, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 20.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 20; in tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato; in tal caso la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2.



Art. 20

Conferenza simultanea

1. La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non regionali, le amministrazioni regionali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente della Regione, ovvero, ove si tratti di uffici periferici, dal dirigente del relativo ufficio territoriale della Regione. Fermo restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni regionali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della conferenza.
6. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 21, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Art. 21

Decisione della conferenza di servizi

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in



via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui al comma 3 dell'articolo 20, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 22 e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

Art. 22

Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

1. Se il motivato dissenso di cui all'articolo 19, comma 3 è espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, ovvero in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, è possibile proporre opposizione alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

2. La Giunta regionale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata della conferenza con i medesimi effetti.

3. Qualora all'esito della riunione di cui al comma 2 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della stessa, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa alla Giunta regionale. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione della Giunta regionale successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Qualora la Giunta regionale non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. La Giunta regionale può comunque adottare una deliberazione con contenuti prescrittivi, anche in considerazione degli esiti della riunione di cui al comma 2. Tale deliberazione sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.

Art. 23

Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 18, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.




2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3.
3. Resta fermo il rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea e quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 24, comma 1 della Lr. 17 maggio 2016 n. 8

Art. 24

Attività consultiva

1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, l'organo consultivo è tenuto a dare immediata comunicazione all'amministrazione richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi della Regione predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
7. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.
8. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui all'articolo 2, comma 8.
9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 215 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 25

Valutazioni tecniche

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero, previo apposito accordo di cui all'art. 23, ad istituti universitari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 26

Autocertificazione

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni previste dalle leggi vigenti. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 27

Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 11, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi

IL SEGRETARIO



dell'articolo 10. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 28, comma 7, e 30, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Art. 28

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori competenti sono individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali è necessario un provvedimento espresso nonché quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

3. Le attività non espressamente individuate dalla legge e non oggetto di specifica disciplina da parte della normativa dell'Unione europea, statale e regionale non sono soggette a disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, dell'attività di competenza dell'amministrazione delle finanze, ivi compresa quella relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, nonché dei casi quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. Nell'ambito della propria organizzazione, ciascuna amministrazione individua lo sportello unico al quale presentare le segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello purché al solo scopo di garantire la pluralità di accesso sul territorio.

5. La segnalazione, corredata dalla documentazione necessaria, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica; in tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

6. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari, ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.



7. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

8. La sospensione dell'attività è sempre disposta con atto motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.

9. Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione siano necessarie ulteriori segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o notifiche, l'interessato presenta un'unica segnalazione o comunicazione all'amministrazione indicata nel comma 2, la quale la trasmette almeno cinque giorni prima dalla scadenza dei termini di cui al comma 7 alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire loro, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, ovvero per la presentazione di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

10. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 18 decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui al comma 4.

11. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, primo periodo, l'amministrazione competente assume le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29

Concentrazione dei regimi amministrativi

1. Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione ai sensi dell'articolo 28 siano necessarie altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica segnalazione all'amministrazione competente. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.

2. L'amministrazione che riceve la segnalazione la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 28, commi 7 e 11, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.



3. In caso di accertata carenza di tali requisiti o presupposti, ove sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione che ha ricevuto la segnalazione prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione.
4. La sospensione dell'attività è disposta con atto motivato, con riferimento esclusivamente alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica e difesa nazionale. Le comunicazioni e le notifiche comprese nella segnalazione sono altresì trasmesse alle amministrazioni interessate.
5. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui all'articolo 28, comma 4. In caso di presentazione della segnalazione mediante posta raccomandata o modalità telematica, il termine decorre dal momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

Art. 30

Silenzio-assenso

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 27, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 5.
2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori competenti sono individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Si applica l'articolo 28, commi 4 e 6.
3. L'istanza può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica; in tal caso, il termine di conclusione del procedimento decorre al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 6, 8 e 14, la presentazione di istanze incomplete impedisce l'accoglimento della domanda. Si applica l'articolo 2, comma 6.
5. L'amministrazione competente può indire, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 18 e seguenti, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.



6. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31

Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche

e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è sospeso, per non oltre 30 giorni, qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori sospensioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Art. 32

Disposizioni sanzionatorie

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6, ed all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33

Agenzia regionale per l'attrazione degli investimenti- IS ("Invest in Sicily")



1. La Regione intende accrescere l'attrazione di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali e la competitività del sistema economico siciliano nonché raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale della crescita, l'innovazione, la specializzazione intelligente e l'internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per lo sviluppo sostenibile e inclusivo. riconosce e promuove i principi della economia circolare e della bioeconomia quale modello incentrato sulla sostenibilità, sull'efficienza dei processi produttivi, sulla rigenerazione territoriale e fondato sul principio del conseguimento del massimo risultato economico con il minimo spreco di risorse, la valorizzazione di progetti di ricerca e innovazione, la responsabilità sociale d'impresa.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della regione, sarà costituito all'interno dell'Assessorato regionale dell'Economia, un ufficio speciale denominato Agenzia regionale per l'attrazione degli investimenti- IS ("Invest in Sicily"). L'Agenzia, nell'ambito delle direttive generali emanate dal Presidente della Regione su proposta degli Assessori regionali per l'economia e per le attività produttive, previa delibera di Giunta, svolge ogni attività utile al fine di: a) attrarre investimenti che generino iniziative imprenditoriali, nuovi posti di lavoro, gettito fiscale; b) promuovere attività industriali e nei servizi non finanziari ad elevato valore aggiunto, prevalentemente focalizzate su segmenti di mercato innovativi con spiccato orientamento all'internazionalizzazione, c) favorire l'insediamento di operatori finanziari che offrano servizi ad elevata specializzazione, preferibilmente a clienti internazionali sia privati che istituzionali, d) dare impulso e accelerazione della semplificazione amministrativa e normativa relativa a tali insediamenti produttivi, e) monitorare la normativa, i procedimenti ed i tempi ai fini della massima riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, f) svolgere, in qualità di amministrazione procedente, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive e urbanistiche delle funzioni amministrative conferite ai Comuni, concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, g) esercitare poteri sostitutivi nei casi di inerzia e inadempimento dei SUAP territorialmente competenti, h) monitorare le opportunità allocative esistenti, le iniziative di carattere promozionale in corso, le normative applicabili, le agevolazioni ed i finanziamenti disponibili, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e fornire supporto alle imprese sul territorio; i) svolgere ogni opportuna iniziativa volta alla semplificazione degli investimenti esterni nel territorio regionale anche attraverso la stipula di "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo" che ne garantiscano la tempestività.

3. Su proposta degli Assessori regionali per le attività produttive e per l'economia, con delibera di Giunta regionale, viene nominato il direttore dell'Agenzia, tra i dirigenti in servizio presso la Regione Siciliana, il comitato consultivo per gli investimenti nonché viene determinata la struttura ed il funzionamento ed il contingente di personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia.

4. L'Agenzia utilizza i locali e delle strutture messi a disposizione dall'Assessorato regionale dell'Economia e l'assistenza di IRFIS-FinSicilia S.p.A. a titolo di avvalimento gratuito.



TITOLO V

Accesso e Trasparenza amministrativa

Art. 34

Accesso civico

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli art. 5 e 5-bis del D.lgs. 10 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 35

Accesso ai documenti amministrativi

1. Fatte salvo quanto previsto dall'art. 34, trovano comunque applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni applicative.

Art. 36

Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana

1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.
3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.

Art. 37

Pubblicità degli atti e dati aperti

1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione, trovano applicazione nella Regione gli obblighi di pubblicazione stabiliti e disciplinati dal D.lgs. 10 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38

Codice dell'amministrazione digitale e dati aperti

1. Trovano applicazione nell'ordinamento regionale le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle applicative alle quali lo stesso fa riferimento. A tal fine la Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici di cui è titolare o da essa detenuti in modalità digitale in formato aperto nel rispetto dei diritti di cittadinanza digitale.



2. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica, di favorire la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e di rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici, in base a modalità che assicurano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, la Regione promuove il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria organizzazione in un contesto di trasparenza nonché lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.

3. I dati e le informazioni di cui al comma precedente sono gratuitamente accessibili tramite la rete internet, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti di attuazione della presente legge, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 39

Abrogazioni e modifiche di norme

1. La legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 è abrogata.
2. Sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della Lr. 30 aprile 1991, n. 10 approvati con, rispettivamente, con D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 10, con D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 11, con D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 12, con D.P.Reg. 3 febbraio 2012, n. 15, con D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n. 16, con D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n. 17, con D.P.Reg. 28 febbraio 2012, n. 19, con D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 20, con D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 21, con D.P.Reg. 29 febbraio 2012, n. 22, con D.P.Reg. 15 febbraio 2012, n. 28, con D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 29, con D.P.Reg. 5 aprile 2012, n. 30, con D.P.Reg. 11 aprile 2012, n. 31 e con D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 34, con D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 35, con D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 36, con D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 37, con D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 38, con D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 39, con D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 40, con D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 41 e con D.P.Reg. 4 maggio 2012, n. 42; D. P. reg. 10 maggio 2016, n. 9; D. P. reg. 10 maggio 2016, n. 10; D. P. reg. 10 maggio 2016, n. 11; D. P. Reg. 22 giugno 2016, n. 18; D. P. reg. 13 luglio 2016, n. 19.
3. Nell'articolo 8, comma 1, lett. d) della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, le parole «e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia,» sono soppresse.



Art. 40

Disposizione transitorie e di rinvio.

1. La presente legge non si applica ai procedimenti già iniziati alla data di pubblicazione.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 48 del 28 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 41

Testo coordinato in materia di azione amministrativa regionale

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'azione amministrativa regionale.


Art. 42

Disposizioni finali.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE

L'ASSESSORE



IL SEGRETARIO